



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

MEMORIA DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ESAME DEL DECRETO-LEGGE 26
GIUGNO 2026, N. 107, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR), NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
A.C. 2987

V COMMISSIONE BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



Luglio 2026



CORTE DEI CONTI

MEMORIA DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ESAME DEL DECRETO-LEGGE 26
GIUGNO 2026, N. 107, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR), NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
A.C. 2987

LUGLIO 2026

INDICE

Premessa	3
Il percorso attuativo della riforma 1.15	4
Le disposizioni previste dal d.l. n. 107 del 2026	6
Considerazioni conclusive	13
<i>Riquadro 1 – Evoluzione nella diffusione della contabilità accrual</i>	<i>16</i>
<i>Riquadro 2 – Accounting maturity scores nei paesi dell’UE</i>	<i>19</i>
<i>Riquadro 3 – La transizione all’accrual degli enti territoriali: prime evidenze dai controlli della Corte dei conti</i>	<i>21</i>



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Mauro Orefice
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Manuela Arrigucci, Vincenzo Palomba, Maria Teresa Polverino, Massimiliano Minerva, Cinzia Barisano, Cristiana Rondoni, Luisa D'Evoli;

Consiglieri:

Paola Cosa, Elena Tomassini, Giuseppe Maria Mezzapesa, Vincenzo Chiorazzo, Valeria Franchi, Maria Rita Micci, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi;

Primi Referendari:

Tatiana Calvitto, Giuseppe Lucarini, Patrizia Esposito, Lucia Marra.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, commi 5-bis e 5-ter;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 3 luglio 2026, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 6 luglio 2026;

UDITI nell'adunanza del 6 luglio 2026, i relatori Cons. Angelo Maria Quaglini e
Primo Referendario Lucia Marra;

DELIBERA

di approvare il documento per l'audizione della Corte dei conti per l'esame del
decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante "Disposizioni urgenti per interventi
infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti", A.C. 2987, presso la V
Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati.

I RELATORI

Angelo Maria Quaglini
F.to digitalmente

Lucia Marra
F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Mauro Orefice
F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 7 luglio 2026

IL DIRIGENTE

Antonio Franco
F.to digitalmente

PREMESSA

Il decreto-legge all'esame contiene disposizioni di varia natura, sia volte ad affrontare aspetti relativi alla regolamentazione e realizzazione di interventi infrastrutturali, sia finalizzate ad assicurare la realizzazione degli obiettivi del PNRR. In linea con quanto richiesto, nella presente memoria si forniscono elementi valutativi limitatamente al contenuto degli articoli da 8 a 13 del decreto, focalizzati sul percorso di attuazione della riforma 1.15 del PNRR "*Riforma delle norme di contabilità pubblica*" finalizzata a introdurre un sistema contabile economico-patrimoniale unico per le amministrazioni pubbliche. L'immissione, in modo uniforme per il settore pubblico, di tale sistema trova fondamento in una serie di benefici messi in evidenza dal dibattito scientifico in materia; i principali consistono nel: *i*) consentire il miglioramento qualitativo delle informazioni contabili, in particolare sullo stato del debito, sul valore degli *asset* e sui costi dei servizi pubblici; *ii*) favorire la comparabilità internazionale dei dati di bilancio, in modo utile per tutti gli *stakeholder*; *iii*) incrementare il livello di trasparenza e *accountability*, facilitando il controllo democratico e il processo decisionale; *iv*) migliorare la valutazione dei costi, per una gestione più efficiente delle risorse, correlando i costi con i risultati ottenuti.

La richiamata riforma 1.15 si inserisce, peraltro, all'interno di un quadro internazionale che vede una progressiva diffusione della contabilità *accrual* nel settore pubblico, secondo un andamento consolidato, ma non lineare. Sulla base dei dati più recenti (cfr. riquadro 1 sul "*2025 Status Report dell'International Public Sector Financial Accountability Index*"), su un *panel* analizzato di 169 giurisdizioni, sarebbero 53 quelle che redigono i documenti contabili su base *accrual* (31 per cento), a fronte del dato di n. 49 rilevato nel 2020 (29 per cento). Le prospettive al 2030 restano orientate a un ampliamento significativo, anche se ridimensionato rispetto alle precedenti stime. Il nuovo rapporto prevede che 95 governi adotteranno la rendicontazione *accrual* entro il 2030, contro i 120 ipotizzati nel 2021. L'attesa è che una parte dei programmi originariamente previsti entro il 2025 venga completata con ritardo, insieme ad alcune transizioni già programmate per il periodo successivo.

Nel caso europeo, poi, va richiamato che la direttiva "quadri di bilancio" n. 2011/85/UE (anche a seguito della revisione ad opera della direttiva n. 2024/1265/UE) richiede agli Stati membri, in una prospettiva di miglioramento nella compilazione delle statistiche ufficiali, di dotarsi di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e

uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza, al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali.

IL PERCORSO ATTUATIVO DELLA RIFORMA 1.15

1.

La riforma 1.15 del PNRR si articola in una serie di 3 obiettivi: 2 *milestone* e 1 *target*. In dettaglio, la prima *milestone* (M1C1-108), prevista in scadenza per il primo semestre 2024, ha richiesto l'approvazione: di un Quadro concettuale di riferimento per la contabilità a base *accrual* secondo le caratteristiche qualitative definite da Eurostat, degli standard contabili ITAS e del Piano dei Conti Multidimensionale (cfr. Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024).

Sotto il profilo organizzativo, nel marzo del 2020 il Dipartimento della RGS ha istituito, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato, una Struttura di *governance* con il compito di definire un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico a base *accrual* per le pubbliche amministrazioni, in coerenza con i criteri e la tempistica delineati nell'ambito degli specifici tavoli di lavoro dell'Unione Europea (EUROSTAT) e con l'obiettivo di recepire le indicazioni contenute nell'articolo 3 della Direttiva 2011/85 del Consiglio Europeo. Successivamente, con il d.l. n. 152/2021 (art. 9, comma 14), è stata prevista la formale attribuzione alla Struttura di *governance* delle attività connesse alla realizzazione della Riforma 1.15.

La Struttura di *governance* risulta così articolata: lo Standard Setter Board, con funzioni preparatoria e propositiva in qualità di organo tecnico indipendente, elabora proposte di standard di contabilità basati sul principio *accrual*; il Comitato Direttivo ha funzioni di iniziativa, di indirizzo delle attività e di approvazione delle statuizioni elaborate dallo stesso Board; il Gruppo di consultazione, interno alla RGS, con funzione consultiva, esprime pareri sulle proposte di statuizione degli standard contabili e sui profili applicativi delle stesse; e la Segreteria tecnica: con funzione di supporto, incardinata presso il Servizio Studi Dipartimentale della RGS, svolge attività di raccordo dell'intera Struttura di *governance*.

Il secondo obiettivo (*target* M1C1-117) in scadenza nel primo trimestre 2026 prevede il completamento del primo ciclo di formazione sul nuovo sistema di contabilità *accrual* da rappresentanti di enti pubblici che coprano almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico (escluse le imprese statali).

L'obiettivo formativo è perseguito attraverso la pubblicazione nel Portale della formazione *accrual* (attivo già dal mese di settembre 2023) di tutti i contenuti e moduli formativi multimediali certificati sul Quadro concettuale e sugli standard contabili (ITAS), garantendo omogeneità dell'offerta formativa ed evitando asimmetrie e disallineamenti informativi. L'art. 10, c. 10, d.l. n. 113/2024 ha previsto, affinché le amministrazioni pubbliche rientranti nel perimetro della Riforma 1.15 (individuate con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024) maturino le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico, che le stesse assicurino la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione. Le modalità di partecipazione ed erogazione del ciclo di formazione sono state specificate con d.m. MEF del 23 dicembre 2024.

Il terzo obiettivo (*milestone* M1C1-118), di cui le disposizioni in commento del d.l. n. 107/2026 rappresentano il momento attuativo, richiede vari passaggi procedurali. Per quanto di maggior rilievo in questa sede, a seguito di una fase pilota, deve entrare in vigore un atto legislativo che stabilisca una tabella di marcia per la progressiva introduzione del nuovo sistema di contabilità per competenza, prevedendo che entro l'esercizio finanziario 2030 ciò avvenga per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico (sempre escluse le imprese statali). Detto atto legislativo contempla anche l'organizzazione di programmi di formazione per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza. Infine, sul sito web del MEF devono essere pubblicati orientamenti per l'applicazione di ciascun principio contabile.

In merito alla fase pilota, con il richiamato d.l. n. 113/2024 sono stati disciplinati i relativi adempimenti per l'elaborazione degli schemi di bilancio *accrual*, con riferimento all'esercizio 2025, da parte di un numero di amministrazioni che coprono almeno il 90 per cento della spesa pubblica primaria (*milestone* M1C1-118); ciò come fase preparatoria e propedeutica all'adozione, entro il secondo trimestre 2026, del provvedimento legislativo teso a disciplinare l'introduzione della riforma stessa. Ai sensi dell'art. 10, c. 5, del ridetto d.l. n. 113/2024, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024, sono state individuate le amministrazioni tenute a predisporre gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, che includano almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla precedente *milestone* M1C1-108 della riforma 1.15. Al riguardo, va ricordato che lo stesso art. 10 del d.l. n. 113/2024 ha censito le tipologie di amministrazioni interessate dalla fase pilota, prevedendo poi alcune esclusioni: i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (al 1° gennaio 2024), gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, le amministrazioni pubbliche aventi natura societaria, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione e quelle che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni.

Gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per le finalità della fase pilota di cui alla *milestone* M1C1-118 (*pilot phase*). Inoltre, ai sensi dell'art. 10, c. 11, dello stesso decreto, con uno o più decreti del MEF sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla *milestone* M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti.

Alla luce di ciò, con decreto del MEF approvato il 23 dicembre 2024 sono state fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla RGS, oltre che alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base. Il 25 luglio 2025 è stata emanata la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 129, in applicazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto MEF del 23 dicembre 2024, concernente l'adozione dei modelli di raccordo fra i piani dei conti attualmente in uso, secondo la normativa vigente, e il Piano dei conti unico della Riforma 1.15. Successivamente, con decreto del MEF del 6 agosto 2025, sono stati definiti i requisiti generali sulla base dei quali le amministrazioni devono avviare una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativo-contabili, necessari per il recepimento degli standard contabili ITAS.

Infine, sono stati pubblicati, sul sito web della RGS dedicato alla contabilità *accrual*, i modelli di raccordo (corredati da apposite linee guida) e le modalità operative per la trasmissione telematica degli schemi di bilancio riferiti all'esercizio 2025 per i quali è adottato il formato standard XBRL per la rappresentazione dei dati.

LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.L. N. 107 DEL 2026

2.

In questo quadro, il decreto all'esame reca, agli articoli 8-13, le disposizioni necessarie a disciplinare il percorso di adozione del sistema contabile economico-patrimoniale, in attuazione dell'ultima *milestone* prevista nel PNRR per la riforma 1.15.

Quanto all'ambito applicativo del nuovo sistema (art. 8), la scelta legislativa riflette un approccio "graduale" e "differenziato" in ordine alle caratteristiche degli specifici gruppi di amministrazione. Sotto il primo profilo, viene individuato nel 2030, a seguito di un periodo di sperimentazione (v. *infra* art. 12), l'esercizio in cui le amministrazioni dovranno pervenire all'adozione delle nuove regole contabili per la rendicontazione della gestione su base *accrual*. Sotto il secondo profilo, sono previsti regimi ulteriori rispetto a quello ordinario, per tener conto delle specificità di alcuni comparti del settore pubblico. In particolare, assumono rilievo ai fini della diversità di trattamento le esigenze di semplificazione per le amministrazioni di minori dimensioni che non hanno partecipato alla fase pilota, le specificità istituzionali e l'autonomia degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, nonché la flessibilità di adeguamento da parte delle amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico-patrimoniale, a fini di rendicontazione ed autorizzatori; tutto ciò fermo restando l'obiettivo di omogeneità e completezza delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai regolamenti europei e dall'ordinamento nazionale.

Tale soluzione attuativa va sottolineata positivamente, in quanto costituisce un punto di equilibrio che consente di bilanciare, da un lato, l'esigenza di evitare periodi di implementazione eccessivamente lunghi, cui si associano spesso rischi di perdita di mordente e di sostegno alla riforma (c.d. *reform fatigue*); dall'altro lato, quella di tenere in adeguata considerazione il punto di partenza in cui va ad innestarsi l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, assicurando una tempistica sufficiente per l'adeguamento alle politiche contabili, per il collaudo dei sistemi informativi e per l'erogazione della necessaria formazione. Al riguardo, occorre rilevare come il quadro costituzionale e normativo italiano sia tradizionalmente ispirato al criterio di competenza

finanziaria; le disposizioni normative via via succedutesi in materia hanno, per un verso, richiesto anche la rappresentazione e rilevazione su base *accrual*, per altro verso ne hanno tuttavia limitato la portata “a soli fini conoscitivi”. Ne emerge il conseguimento di un livello di “maturità” del comparto pubblico italiano rispetto alla contabilità economico-patrimoniale, anche sotto il profilo dei sistemi informatici, ancora contenuto, non in grado di giustificare passaggi immediati alla rendicontazione secondo i nuovi *standard*. Recenti rilevazioni (v. Riquadro 2 relativo allo studio commissionato da Eurostat) concernenti il livello di *accounting maturity* nel percorso verso gli *standard accrual* da parte degli stati europei evidenziano come, in un quadro di complessivo miglioramento rispetto alla versione del 2020, il dato italiano risulta più arretrato (con uno *score* del 32 per cento al 2025, tra le ultime posizioni) e peraltro in riduzione rispetto alla precedente rilevazione del 2020 (*score* al 35 per cento); una situazione simile emerge con riferimento al livello italiano di preparazione dei sistemi IT. Nelle previsioni al 2030 sul livello di *compliance* rispetto a un sistema contabile in linea con gli IPSAS, il punteggio italiano è atteso in salita ad oltre l’88 per cento (89 per cento per i sistemi IT), segnando uno tra gli avanzamenti più significativi nel panorama europeo, proprio in ragione della riforma in corso di attuazione.

3.

L’articolo 9 del decreto, oltre a richiamare il contenuto del nuovo sistema contabile (quadro concettuale, standard ITAS e piano dei conti unico multidimensionale), delinea la procedura per l’adozione e la successiva eventuale modifica dei principi contabili, informandola ai criteri di tempestività e flessibilità. Sul primo fronte è infatti previsto che le innovazioni contabili siano approvate almeno nell’esercizio finanziario precedente alla loro applicazione, al fine di garantire il necessario adeguamento gestionale; sul secondo fronte, per tener conto delle specificità delle attività istituzionali svolte e della conseguente rilevanza di determinate poste economiche e patrimoniali, sono consentite aggiunte di ulteriori voci di dettaglio del piano dei conti, purché univocamente ricollegate con quelle di ultimo livello (conti foglia) del piano dei conti unico.

Viene, inoltre, ridefinito l’assetto organizzativo e funzionale della Struttura di *governance*, con l’obiettivo di assicurare la rappresentatività dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15, delegandone

l'attuazione a un decreto del MEF. In relazione a tale profilo organizzativo merita menzione la circostanza che la procedura di approvazione - e successivo aggiornamento - degli ITAS non prevede, allo stato, un coinvolgimento formale della Corte dei conti; quest'ultima, tuttavia, sarà chiamata, nell'esercizio dei controlli di legittimità e regolarità finanziaria sui bilanci d'esercizio degli enti pubblici, dei vari livelli e comparti, a verificarne la corretta e uniforme applicazione. Sarebbe pertanto auspicabile che, in sede di conversione del decreto all'esame, venisse introdotto un passaggio procedurale che preveda la sottoposizione al parere delle Sezioni riunite in sede di controllo dei testi degli standard contabili (e dei relativi aggiornamenti), prima della loro approvazione mediante decreto del MEF, come prescritto dal comma 2 dell'art. 9. Ciò consentirebbe una positiva osmosi tra le evidenze empiriche che emergeranno nei cicli di controllo e le periodiche attività di aggiornamento dei principi contabili, agevolando il superamento di criticità attuative di carattere generale o settoriale (si veda, al riguardo, proposta emendativa in calce).

4.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano aspetti di dettaglio. Il primo delinea gli adempimenti propedeutici all'adozione del nuovo modello contabile, richiedendo in particolare la revisione e allineamento degli inventari, la ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie, l'individuazione di una struttura organizzativa responsabile del coordinamento delle attività contabili, nonché l'adeguamento dei sistemi informativi ai requisiti previsti dal decreto MEF del 6 agosto 2025.

Il secondo si occupa del tema della formazione del personale, quale punto centrale ai fini del buon esito della riforma e della migrazione al nuovo sistema contabile unico. Coerentemente con la complessità e rilevanza della transizione, nonché nel rispetto del principio di economicità, viene prediletto un sistema di *training* su base centralizzata, in quanto è richiesto che i piani formativi almeno triennali, che le pubbliche amministrazioni destinatarie della riforma saranno chiamate a definire, dovranno fare prioritariamente riferimento all'offerta formativa della SNA o ai percorsi formativi dalla stessa certificati, incluso il corso multimediale sul quadro contabile già sviluppato dal MEF.

5.

L'art. 12 riveste centralità nell'assetto del decreto, in quanto delinea il percorso di avvicinamento alla contabilità su base *accrual* attraverso la previsione di programmi specifici di sperimentazione per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale. L'ambito soggettivo verrà definito con decreti interministeriali e riguarderà una selezione delle amministrazioni già inserite nella fase pilota, le quali, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili.

Alcune disposizioni riguardano in maniera esclusiva gli enti territoriali. Rileva sul punto il comma 4 che fissa alcuni criteri cui dovranno essere informati i provvedimenti amministrativi diretti a disciplinare la sperimentazione riservata agli enti territoriali e ai loro enti strumentali.

Emergono, in primo luogo, esigenze di rappresentatività della platea rispetto all'intero comparto che, come noto, ha una forte caratterizzazione territoriale e dimensionale. Gli enti inclusi nel percorso di sperimentazione, infatti, dovranno essere selezionati in modo da tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Non viene data indicazione di ulteriori criteri di selezione, sebbene l'anagrafica del comparto delle amministrazioni territoriali presenti numerose variabili strutturali che valgono a differenziare significativamente gli enti fra loro: si pensi alle diverse tipologie di rilievo costituzionale e amministrativo, o alla classificazione legata ad indici economico-sociali del territorio. L'esclusivo riferimento alla dimensione territoriale e demografica potrebbe risultare non del tutto sufficiente ad assicurare un'adeguata rappresentatività dell'insieme selezionato e quindi a raggiungere un elevato grado di robustezza dei risultati della sperimentazione.

Va inoltre considerato che l'inclusione nei percorsi sperimentali, proprio perché finalizzati alla elaborazione dei nuovi schemi di bilancio, rappresenta un'opportunità per le amministrazioni coinvolte, le quali, potranno beneficiare di un percorso guidato di avvicinamento al nuovo assetto contabile. Per le amministrazioni non ricomprese nei programmi specifici, ciò avverrà solo indirettamente, attraverso l'aggiornamento dei modelli di raccordo sulla base degli esiti della sperimentazione.

Sarà pertanto fondamentale comprendere l'ampiezza e le modalità dei programmi sperimentali. Questa fase, della quale non vengono fornite indicazioni ulteriori, se non quelle relative alla durata e alla finalità ultima, non potrà essere limitata a una mera riclassificazione dei dati derivanti dall'attuale sistema contabile disciplinato dal d.lgs. n. 118 del 2011, ancorché opportunamente integrati e rettificati, ma dovrebbe essere orientata a condurre prime verifiche concrete sulla sostenibilità e l'efficacia di un modello fondato sulla contabilità economico-patrimoniale in partita doppia, gestita in modo autonomo rispetto alla contabilità finanziaria e non derivata da quest'ultima.

In tale prospettiva, appare opportuno bilanciare l'esigenza di gestione efficace ed efficiente della sperimentazione, con il correlato sforzo organizzativo in termini di formazione del personale, assistenza tecnica e monitoraggio, con quella, altrettanto rilevante, di coinvolgere un numero elevato di enti, a beneficio di una diffusione più rapida delle competenze necessarie per l'adozione del nuovo sistema, così da ridurre il divario tra fase pilota e regime ordinario.

Una selezione troppo elitaria degli enti potrebbe infatti favorire atteggiamenti attendisti dei soggetti non raggiunti e rallentare le attività preparatorie necessarie per la transizione. Potrebbe pertanto risultare proficuo disegnare un percorso di sperimentazione oggetto di progressiva estensione sotto il profilo soggettivo, così da garantire, attraverso un coinvolgimento gradualmente crescente di enti, un accompagnamento diffuso e una transizione più uniforme e ordinata verso il nuovo sistema contabile.

Una seconda disposizione dell'art. 12 che assume rilievo sostanziale per gli enti locali è contenuta al comma 4 lett. c) ed è derivazione diretta del criterio di "differenziazione" (v. *supra* par. 2) che guida il processo di transizione. Essa concerne la previsione di modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico-patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. Una scelta da valutarsi positivamente, considerata la diffusa presenza di enti comunali molto piccoli, per i quali le modalità ordinarie di rendicontazione costituirebbero un aggravio tecnico-amministrativo difficilmente affrontabile e sproporzionato rispetto al relativo peso finanziario sulla finanza pubblica consolidata. Tuttavia, anche le realtà minori sono chiamate a partecipare attivamente al processo riformatore; ciò in considerazione della circostanza che, come indicato all'art. 8 comma 2, il regime di contabilità semplificato andrà definito in coerenza con il quadro di principi

e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico e sarà adottato con gli stessi decreti finalizzati a definire i programmi di sperimentazione.

Sempre il comma 4, alla lett. b), dispone che la disciplina e le modalità di svolgimento dei programmi di sperimentazione siano stabilite dai provvedimenti amministrativi di approvazione dei programmi stessi, anche con possibilità di deroga rispetto al quadro normativo vigente.

Si osserva, in linea con quanto già rilevato per i decreti dell'art. 9, che i provvedimenti amministrativi di cui sopra di definizione dei programmi di sperimentazione specifici (adottati secondo le procedure indicate ai commi 3 e 4) non prevedono, allo stato, un coinvolgimento formale della Corte dei conti. Per le ragioni esplicitate al precedente paragrafo 3, sarebbe auspicabile che, in sede di conversione del decreto all'esame, venisse introdotto un passaggio procedurale che preveda la sottoposizione al parere delle Sezioni riunite in sede di controllo dei testi che definiscono i programmi specifici di sperimentazione, prima della loro approvazione mediante decreti interministeriali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 (si veda, al riguardo, proposta emendativa in calce).

6.

L'articolo 13 prevede un rafforzamento del collegamento tra il sistema contabile *accrual* in corso di attuazione e le esigenze di monitoraggio dei saldi di finanza pubblica rilevanti in ambito europeo, come richiesto dalla direttiva quadri di bilancio 2011/85/UE. In tale direzione è previsto che, a partire dal prossimo anno, l'ISTAT produca, con cadenza trimestrale, le stime relative al livello di indebitamento del conto economico consolidato, anche disaggregate per sottosettore, trasmettendole tempestivamente al MEF per la successiva pubblicazione.

7.

In via generale, le disposizioni del decreto oggetto di commento nei precedenti paragrafi pongono alcune questioni di rilievo per le autonomie territoriali, con riferimento alle quali giova svolgere qualche breve considerazione.

Gli aspetti che meritano attenzione riguardano, in particolare, il potenziamento organizzativo (art. 10, comma 1, lett. b), la formazione (art. 11), l'adeguamento dei sistemi informativi (art. 10, comma 1, lett. c). Si tratta di passaggi fondamentali nel

percorso di implementazione del nuovo sistema unico di contabilità, funzionali a garantire che la riforma non si esaurisca in una serie di nuovi adempimenti, ma raggiunga l'ambizioso obiettivo del cambiamento culturale che è alla base del sistema *accrual*.

Quanto al rafforzamento organizzativo, la norma prevede, infatti, l'individuazione di una struttura responsabile del coordinamento della contabilità economico-patrimoniale e della gestione degli inventari, una sorta di cabina di regia *accrual*. Il provvedimento organizzativo interno, che non può essere finalizzato alla semplice creazione di nuovi uffici, dovrebbe assurgere a strumento essenziale del ridisegno dell'architettura informativa dell'ente e delle responsabilità organizzative.

Quanto al tema dell'adeguamento dei sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, è centrale la necessità di assicurare il rispetto del principio dell'unicità di imputazione. La coesistenza tra contabilità finanziaria e contabilità *accrual* può generare, infatti, problemi applicativi, tra i quali figura quello delle doppie rilevazioni contabili per singolo fatto gestionale. L'adeguamento dei sistemi informativi-contabili assume pertanto veste fondamentale, non solo per assicurare la corretta informatizzazione del processo gestionale delle registrazioni di contabilità economico-patrimoniale con il metodo della partita doppia e della produzione dei nuovi schemi di bilancio, ma anche per garantire l'interoperabilità dei sistemi operativi già in uso presso l'ente e con le banche dati e i sistemi informativi del MEF, in un'ottica di ecosistema informatico dell'ente.

Un altro fronte che richiederà uno sforzo importante da parte degli enti territoriali concerne l'attivazione dei percorsi formativi tesi a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico-patrimoniale unico. Il programma di formazione, tuttavia, non potrà essere limitato agli addetti alla contabilità (come previsto dall'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 19 del 2026), ma dovrà coinvolgere anche il personale degli uffici tecnici ed esteso anche agli enti strumentali, al fine di assicurare piena funzionalità al sistema.

Per tutti e tre gli ambiti, si tratta di obiettivi sfidanti per gli enti territoriali, che potrebbero determinare un aggravio oneroso, sia in termini amministrativi che finanziari. Ciò, in particolare, per gli enti meno dotati quanto a capitale umano, strumentale e fondi. Un aspetto, questo, che andrà opportunamente valutato e monitorato al fine di evitare che possa compromettere il successo della riforma.

8.

Allo stato attuale, poi, la transizione alla contabilità *accrual* lascia ancora non definite le questioni di coordinamento con la legislazione vigente, *in primis* il TUEL e il d.lgs. n. 118/2011. Problematica, questa, solo lambita dal decreto all'esame all'art. 12, comma 4 lett. b), ove si prefigura l'adozione della disciplina e delle modalità di svolgimento della sperimentazione anche in deroga alla normativa vigente. I due sistemi coesistenti (la contabilità finanziaria potenziata e la contabilità economico-patrimoniale su base *accrual*), infatti, rispondendo a logiche profondamente diverse, possono condurre a valutazioni differenziate rispetto allo stesso fenomeno gestionale.

Questioni che non sono limitate alle frizioni di carattere definitorio o procedurale, ma che involgono il ruolo dei due sistemi contabili affiancati e il loro reciproco rapporto, soprattutto ove vengano attribuiti alla contabilità *accrual* effetti giuscontabili concreti.

Esigenze di coordinamento del quadro normativo si pongono anche in relazione all'attuale definizione dell'equilibrio di bilancio contenuta nella legge rinforzata n. 243/2012. Nell'ambito del processo di riforma conseguente all'entrata in vigore delle nuove regole europee di bilancio e alla revisione del Patto di stabilità e crescita, che coinvolge anche la legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio, sarà opportuno valutare se mantenere in una legge rinforzata una definizione puntuale dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali che fa esclusivamente riferimento a grandezze finanziarie, sia in termini previsionali che consuntivi. Andrebbero valutate, infatti, le possibili implicazioni derivanti dal completamento - in un orizzonte temporale tutto sommato ristretto - del passaggio alla contabilità economico-patrimoniale con finalità non più solo conoscitive.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel complesso, le disposizioni del Capo II del decreto costituiscono un passaggio essenziale per l'attuazione della riforma 1.15 del PNRR, definendo la cornice normativa per la progressiva adozione della contabilità economico-patrimoniale unica. Positiva appare, in particolare, la scelta di un modello graduale e differenziato, capace di coniugare il rispetto delle scadenze europee con le diverse condizioni di partenza, i livelli di maturità contabile e informatica e le specificità dei comparti interessati.

Apprezzabili sono anche la previsione di programmi di sperimentazione, il rilievo attribuito alla formazione, l'attenzione ai sistemi informativi e la modulazione degli adempimenti per le amministrazioni minori. Tali elementi, se correttamente attuati, possono evitare che la riforma si riduca a una mera riclassificazione contabile, favorendo invece il rafforzamento della qualità informativa dei bilanci, della comparabilità dei dati e della capacità di valutare costi, risultati e sostenibilità delle decisioni gestionali.

Restano, tuttavia, criticità da affrontare: la limitata maturità del sistema italiano rispetto alla contabilità *accrual*, l'adeguamento di inventari e basi patrimoniali, l'interoperabilità dei sistemi informativi, i fabbisogni formativi e i possibili oneri per gli enti meno strutturati. Centrale sarà anche definire una sperimentazione sufficientemente ampia e rappresentativa, idonea a evitare atteggiamenti attendisti e a diffondere progressivamente competenze e strumenti operativi.

Non meno fondamentale, poi, è l'esigenza di assicurare il coordinamento con la disciplina contabile vigente. La coesistenza, non solo nella fase di transizione, tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale impone di chiarire il rapporto tra i due sistemi, soprattutto se alla seconda saranno riconosciuti effetti non meramente conoscitivi. L'esigenza riguarda in particolare gli enti territoriali, con riferimento al d.lgs. n. 118 del 2011, al TUEL e alla disciplina dell'equilibrio di bilancio di cui alla legge n. 243 del 2012, ma investe più in generale l'intero ordinamento della contabilità pubblica. In tale quadro, come richiamato in memoria, appare necessario riconoscere espressamente il ruolo della Corte dei conti nel processo di attuazione della riforma attraverso passaggi di consultazione, in particolare nella fase di approvazione e aggiornamento degli standard contabili, nonché nella definizione dei programmi di sperimentazione; ciò costituirebbe un presidio utile a raccordare l'evoluzione del quadro regolatorio con le evidenze empiriche provenienti dall'attività di controllo (di seguito sono offerte due proposte emendative agli articoli 9 e 12 che muovono in tale direzione).

Non può, infine, non rilevarsi come un efficace percorso di piena implementazione della riforma richieda che la contabilità economico-patrimoniale assuma centralità nel quadro della rendicontazione della gestione, come previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto all'esame e come chiarito dalla relazione illustrativa, laddove si precisa che le amministrazioni che continuano ad adottare la contabilità finanziaria ai fini autorizzatori

predispongono il rendiconto del bilancio di esercizio in base alla contabilità economico-patrimoniale e al quadro di regole del nuovo sistema contabile unico.

Tale schema, congiuntamente al rendiconto del bilancio finanziario autorizzatorio definito dalle norme vigenti, è destinato a contribuire alla valutazione dei risultati della gestione. In questa prospettiva la contabilità economico-patrimoniale verrebbe a rivestire il ruolo di effettivo strumento funzionale all'assunzione delle decisioni, alla valutazione dei risultati e all'esercizio dei controlli. Ne deriva un'esigenza di coordinamento con l'iniziativa di revisione in corso della disciplina della legge di contabilità pubblica, che per lo Stato sembra mantenere il ruolo "conoscitivo" della contabilità economico-patrimoniale; ciò anche al fine di assicurare la necessaria uniformità tra gli schemi di rendicontazione dei vari livelli di governo, un obiettivo quest'ultimo alla base della stessa riforma sull'*accrual*.

Proposta di emendamento all'art. 9

Al comma 2 dell'articolo 9, prima delle parole "*almeno nell'esercizio finanziario*" sono aggiunte le parole "*sentite le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti,*".

Proposta di emendamento all'art. 12

Al comma 3 dell'articolo 12, prima delle parole "*possono essere definiti*" sono aggiunte le parole "*, sentite le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti,*".

Al comma 4 dell'articolo 12, dopo le parole "*degli enti territoriali,*" sono aggiunte le parole "*sentite le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti,*".

FIGURA 1




Fonte: elaborazione Corte dei conti su obiettivi PNRR

RIQUADRO 1 – EVOLUZIONE NELLA DIFFUSIONE DELLA CONTABILITÀ ACCRUAL

Il 2025 Status Report dell’International Public Sector Financial Accountability Index evidenzia una progressiva, ma più lenta del previsto, diffusione della contabilità *accrual* nei governi centrali e federali a livello mondiale. La logica *accrual*, fondata sulla rilevazione della sostanza economica delle operazioni nel momento in cui esse si verificano e non al momento dell’incasso o del pagamento, è presentata come uno strumento essenziale per rafforzare trasparenza, qualità delle decisioni pubbliche e *accountability*. Nel 2024 l’Index considera 169 giurisdizioni, rispetto alle 165 del 2020, con dati 2018 e 2020 ricalcolati per assicurare la comparabilità. Le giurisdizioni che redigono il bilancio su base *accrual* sono 53, pari al 31 per cento del totale, contro 49 nel 2020, pari al 29 per cento. Il progresso, quindi, è reale ma contenuto: in quattro anni l’aumento è stato di soli quattro Paesi e di due punti percentuali. Parallelamente, il 39 per cento delle giurisdizioni utilizza ancora forme parziali di *accrual* (con rilevazione di alcune operazioni in competenza economica ed altre in base ad altri principi), mentre il 30 per cento resta su base *cash*. La tendenza di fondo rimane dunque quella di uno spostamento dal *cash* all’*accrual*, ma con un ritmo più graduale rispetto alle aspettative formulate nel precedente rapporto del 2021. Allora si prevedeva che nel 2025 sarebbero stati 83 i governi su base *accrual*; le nuove stime indicano invece 55 governi, solo due in più rispetto al dato 2024. Le cause del rallentamento sono ricondotte alle difficoltà tipiche delle riforme contabili — carenza di sostegno politico e organizzativo, complessità tecniche, risorse finanziarie insufficienti e affaticamento da riforma — aggravate dagli effetti della pandemia sulle pressioni operative e finanziarie dei governi.

GRAFICO R1.1


SISTEMI CONTABILI PUBBLICI: N° DI GIURISDIZIONI PER ANNO



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati IFAC, CIPSA e IPSASB, 2025 Status Report

Un altro aspetto oggetto di esame nel Report in discorso riguarda gli *standard* contabili presi a riferimento per la contabilità *accrual* da parte del settore pubblico. L’analisi restituisce un quadro in cui assumono ruolo crescente gli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Nel 2024, tra le 53 giurisdizioni che già rendicontano su base *accrual*, 35 — pari al 66 per cento — utilizzano gli IPSAS in modo diretto, indiretto o come riferimento per la costruzione di standard nazionali. In particolare, 4 giurisdizioni adottano gli IPSAS senza modifiche, 12 li adattano al contesto locale e 19 li utilizzano come base di riferimento per standard nazionali. Ciò conferma che la diffusione dell’*accrual* non procede solo come cambiamento tecnico della base contabile, ma anche come progressiva convergenza verso quadri regolatori internazionalmente comparabili.


STANDARD DELLA CONTABILITÀ ACCRUAL NEL SETTORE PUBBLICO: N° GIURISDIZIONI



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati IFAC, CIPSA e IPSASB, 2025 Status Report

Le prospettive al 2030 restano orientate a un ampliamento significativo, anche se ridimensionato rispetto alle precedenti stime. Il nuovo rapporto prevede che 95 governi adotteranno la rendicontazione *accrual* entro il 2030, contro i 120 ipotizzati nel 2021. L'attesa è che una parte dei programmi originariamente previsti entro il 2025 venga completata con ritardo, insieme ad alcune transizioni già programmate per il periodo successivo. Inoltre, il profilo dei Paesi su base *accrual* dovrebbe cambiare: nel 2024 la maggioranza delle giurisdizioni *accrual* appartiene ai Paesi ad alto reddito, mentre entro il 2030 il 60 per cento dovrebbe provenire da Paesi a reddito medio e basso.

PREVISIONI SULL'EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI CONTABILITÀ PUBBLICA: N° GIURISDIZIONI



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati IFAC, CIPSA e IPSASB, 2025 Status Report

In sintesi, la diffusione della contabilità *accrual* nel settore pubblico internazionale appare una tendenza consolidata, anche se non lineare. Il passaggio da sistemi contabili di tipo *cash* (o fondati sulla competenza giuridica) all'*accrual* continua a essere considerato uno *step* importante per assicurare una rappresentazione più completa di attività, passività, costi e sostenibilità delle politiche pubbliche. Tuttavia, l'esperienza recente mostra che la transizione richiede tempi lunghi, capacità amministrativa, investimenti formativi e un forte *commitment* istituzionale. La sfida dei prossimi anni non sarà soltanto aumentare il numero dei Paesi che adottano l'*accrual*, ma assicurare che tale adozione produca effettivi miglioramenti nella trasparenza, nella comparabilità dei conti pubblici e nella responsabilità intergenerazionale delle decisioni finanziarie.


RIQUADRO 2 – ACCOUNTING MATURITY SCORES NEI PAESI DELL’UE

La Commissione europea (Eurostat) monitora il livello di *accounting maturity* degli stati membri rispetto alla contabilità *accrual* e stima i costi di implementazione degli EPSAS attraverso rapporti commissionati ad un operatore privato. Nell’ultimo documento pubblicato (*Updated accounting maturities of EU governments and EPSAS implementation costs*, marzo 2025) viene fornito un aggiornamento dei cicli di analisi precedenti (2014 e 2020). Il confronto intertemporale mette in luce un diffuso progresso, seppur non omogeneo a livello di singoli stati (cfr. grafico successivo), a riflesso delle iniziative di riforma messe in campo da molti paesi nel tempo. In maggior dettaglio, il miglioramento rispetto al primo studio del 2014 ha investito tutti i livelli di governo: quello centrale (dal 57 al 66 per cento), quello statale (dal 43 al 68 per cento), quello locale (dal 64 al 73 per cento) e quello degli enti previdenziali (dal 54 al 59 per cento).

Un andamento simile si registra anche prendendo in considerazione il grado di maturità dei sistemi e infrastrutture IT dei governi in riferimento alla loro capacità di supportare una completa implementazione della contabilità economico-patrimoniale su base IPSAS, presa come *proxy* della prospettiva di sviluppo degli standard europei EPSAS. Da entrambi gli angoli di visuale emerge come il dato italiano si ponga in controtendenza, segnando un arretramento rispetto al 2020 e confermando una collocazione tra quelli meno preparati al passaggio all’*accrual*. In termini di preparazione alla contabilità economico-patrimoniale, infatti, lo *score* italiano passa dal 35 al 32 per cento, un dato superiore solamente a Cipro e alla Grecia. Nella ripartizione per sottosettore, è il comparto degli enti previdenziali ad incidere negativamente sullo *score* generale. Con riguardo, infatti, all’*accounting maturity* questi ultimi mostrano un livello del 14 per cento, a fronte del 39 per cento del settore centrale e di quello locale; con riferimento all’*IT maturity* lo *score* degli enti previdenziali si abbassa all’11 per cento, mentre quello degli altri due livelli si attesta al 40 per cento.


La stima sull’andamento dei due indicatori al 2030 evidenzia un ulteriore progresso a livello complessivo. Il dato italiano segnerebbe uno dei balzi in alto più significativi, salendo all’88 per cento in termini di *accounting maturity* (+56 punti percentuali rispetto al 2025) e all’89 per cento in termini di *IT maturity* (+57 punti percentuali rispetto al 2025), nonché collocandosi tra le prime posizioni nel panorama europeo; tale evoluzione riflette proprio l’attuazione della riforma 1.15 del PNRR.

GRAFICO R2.1



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati *Updated accounting maturities of EU governments and EPSAS implementation costs*, marzo 2025 (PWC, Eurostat).

IT MATURITY PER PAESE



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati *Updated accounting maturities of EU governments and EPSAS implementation costs*, marzo 2025 (PWC, Eurostat).

Con riferimento alla stima del costo complessivo di implementazione degli EPSAS, lo studio segue il medesimo approccio elaborato nell'analisi del 2014. Esso si concentra sulla stima dell'intervallo probabile dei costi totali di implementazione degli EPSAS per tutti gli Stati membri a livello dell'Unione europea. A seconda dello scenario considerato e del costo della riforma assunto come parametro di riferimento, la stima dei costi, proiettata a livello UE, varia tra 1,1 e 9,2 miliardi, a fronte di un intervallo compreso tra 1,2 e 6,9 miliardi di euro nel 2014. Ciò corrisponde, per i singoli Stati membri, a un costo medio compreso tra lo 0,007 e lo 0,053 per cento del PIL, rispetto a un intervallo tra lo 0,011 e lo 0,061 per cento del PIL nel 2014, rideterminato escludendo il Regno Unito. Le stime dei costi risultano ridotte per effetto dell'aumento del grado di maturità contabile di diversi Stati membri rispetto al 2014. Esse sono tuttavia influenzate anche da altri fattori, in particolare dall'incremento della spesa pubblica nell'ultimo decennio, dovuto all'inflazione e ad altri elementi, nonché dal passaggio, nei concetti statistici utilizzati per la contabilizzazione della spesa pubblica, dal SEC 95 al SEC 2010, che rende di difficile interpretazione il confronto diretto tra le valutazioni del 2014 e quelle del 2025.

In ragione della dimensione del settore pubblico e dell'ampiezza del percorso di adeguamento ancora da compiere, l'Italia risulta tra i Paesi cui sono associati i maggiori costi potenziali di implementazione: le stime variano da circa 293 milioni nello scenario più favorevole a circa 3,4 miliardi nello scenario più oneroso, corrispondenti a un'incidenza compresa tra lo 0,014 e lo 0,160 per cento del PIL.

Lo studio evidenzia tuttavia che tali valori hanno natura orientativa e che gli oneri sarebbero distribuiti su più esercizi finanziari, attenuandone l'impatto annuale sui bilanci pubblici.

Nell'ottica di sondare lo stato di preparazione degli enti territoriali rispetto alla transizione *accrual* e in via propedeutica a tale passaggio, la Corte dei conti, nelle linee guida annuali per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria sui rendiconti degli enti territoriali (delibere 5/SEZAUT/2026/INPR e 8/SEZAUT/2026/INPR) ha introdotto la richiesta di acquisizione di notizie utili ad indagare aspetti sia procedurali che sostanziali sulla tematica. In particolare, sono state chieste informazioni su: *i*) adeguamento degli schemi di bilancio per lo Stato patrimoniale e il Conto economico in base al modello di raccordo 2/a fra il piano dei conti di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il Piano dei conti unico; *ii*) attività per l'applicazione delle rettifiche e delle integrazioni necessarie al recepimento dei principi e delle regole contenute nel Quadro concettuale e nei principi contabili ITAS; *iii*) verifica degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento dei principi e delle regole contenute nel Quadro concettuale e nei principi contabili ITAS; *iv*) adempimento relativo alla trasmissione per via telematica alla Ragioneria Generale dello Stato degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, elaborati per la fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR. Con riferimento specifico agli inventari, sono oggetto di approfondimento le modalità (contestuale e automatica, tramite flussi informatici, manuale) con cui gli enti hanno integrato la gestione degli stessi e la contabilità economico-patrimoniale. Le informazioni acquisite sono suscettibili di costituire una iniziale base informativa omogenea per avviare, in occasione dell'esercizio dei controlli di legittimità e regolarità finanziaria sui rendiconti 2025, prime verifiche sul grado di maturità degli enti in relazione all'attuazione della nuova contabilità.

In tale quadro, appare utile richiamare i principali risultati cui è pervenuta la Sezione regionale di controllo per la Toscana (delibera n. 66/2026/VSG "Analisi di coerenza tra i dati della contabilità finanziaria e i dati della contabilità economico-patrimoniale dei Rendiconti 2024 dei Comuni capoluogo della Toscana") a seguito di una prima indagine specifica su un numero ristretto di amministrazioni locali. Detta indagine è stata rivolta ad appurare il livello di coerenza/correttezza delle informazioni contenute nello stato patrimoniale rispetto ai principi dell'allegato 4/3 al d. lgs. n. 118/2011 e, indirettamente, valutare la qualità e l'attendibilità della base informativa che costituirà il punto di partenza per la transizione all'*accrual*. Nell'analisi è stato ritenuto utile un approccio conoscitivo rispetto al grado di preparazione e riflessione degli enti sull'ampia riforma in corso di attuazione, al fine di individuare per tempo interventi correttivi prioritari e supportare gli enti nel complesso percorso di transizione.

È stato assunto quale oggetto dell'attività di controllo lo Stato Patrimoniale relativo all'esercizio 2024, attualmente risultante dall'applicazione della contabilità armonizzata e base di partenza per il nuovo sistema contabile *accrual*. L'analisi condotta sui rendiconti 2024, infatti, assume una rilevanza che va oltre la verifica di conformità alle norme vigenti, poiché si colloca esattamente nel momento in cui lo stato patrimoniale armonizzato diventa la base per gli schemi *accrual* dell'esercizio 2025, trasmessi alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 30 giugno 2026. I modelli di raccordo predisposti dalla RGS con la Determina n. 129 del 25 luglio 2025, difatti, operano necessariamente a partire dai dati già iscritti nella contabilità economico-patrimoniale armonizzata, i quali, ove errati, incompleti o incoerenti, compromettono l'affidabilità e attendibilità anche degli schemi *accrual*.

Le criticità emerse ad esito del controllo presentano gradi diversi di urgenza e pervasività. Alcune hanno un carattere di trasversalità rispetto all'intero *panel* osservato e hanno evidenziato l'esigenza di un intervento immediato in quanto condizionanti direttamente la qualità della base patrimoniale sulla quale verrà costruito il nuovo sistema; altre, pur diffuse, presentano margini di correzione tecnica più agevole; altre ancora assumono rilievo principalmente prospettico, ma il loro impatto si manifesterà pienamente entrando nella fase di applicazione dei nuovi standard ITAS.

Tra le criticità trasversali più preoccupanti è stata rilevata: la mancata valorizzazione dei conti d'ordine, la mancata assunzione degli impegni pluriennali per il rimborso dei mutui alla stipula del contratto, con imputazione agli esercizi di scadenza delle singole rate. Anche il calcolo dei risconti passivi per contributi agli investimenti presenta criticità metodologiche diffuse: è stata riscontrata con frequenza l'adozione di un coefficiente forfettario, introducendo un'approssimazione sistematica nella rappresentazione del conto economico. Altre aree che meritano attenzione, pur presentando impatti nella pratica generalmente

contenibili, riguardano il momento di rilevazione contabile dei lavori pubblici e il trattamento dei beni realizzati nell'ambito di contratti di partenariato pubblico-privato.

Non sono risultate rare le lacune strutturali nell'inventario, con la conseguenza che gli enti si sono trovati nella necessità di avviare contestualmente il completamento della base patrimoniale corrente, la riclassificazione secondo le nuove categorie ITAS e la predisposizione dei modelli di raccordo RGS.

In conclusione, la Corte ha evidenziato che la ristrettezza dei tempi impone agli enti di concentrare tempestivamente le risorse organizzative e finanziarie disponibili, ricorrendo, se necessario, a professionalità esterne specializzate. Per gli enti che hanno già avviato percorsi strutturati, il rischio principale non risiede nell'assenza di preparazione, ma nella sottovalutazione di profili specifici che, nella logica *accrual*, assumono particolare rilievo.